



ISTITUTO TECNICO “SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE”

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PARTE I

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di consentire l'ordinato svolgimento delle attività della scuola per la crescita umana, civile, sociale e culturale degli allievi.

Le norme sono il necessario presupposto per lo sviluppo come comunità civile e sociale della scuola. Il rapporto fra le varie componenti che operano nella scuola si ispira all'accettazione reciproca ed alle norme di democrazia partecipativa; ognuno svolge la propria attività con adeguato impegno, nel pieno rispetto delle idee e delle convinzioni altrui.

Il regolamento di Istituto pertanto, anche quando prevede divieti o stabilisce sanzioni, va inteso in funzione educativa e formativa in quanto mira a far acquisire allo studente la consapevolezza del proprio ruolo e a promuovere la sua responsabilizzazione e la sua crescita.

Titolo I

Norme generali di comportamento

Art. 1 - Rispetto delle persone

Dal D.P.R. 24 giugno 1998, N. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), art. 3 -comma 2 “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”

-comma 4 “Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti”

Nella scuola è bandita ogni forma di violenza.

Nel rispetto della L.71/2017 l'Istituto si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Nel rispetto del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008, ogni classe seguirà le indicazioni prescritte nel Piano di evacuazione predisposto dall'Istituto e affisso in ogni aula.

Art. 2 - Rispetto delle cose

La scuola è proprietà di tutti, ogni utente ha la responsabilità, individuale e collettiva, della tutela dell'edificio, delle aree esterne, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature, dei sussidi didattici, delle dotazioni librarie.

I beni immobili e mobili sopra indicati, indispensabili allo svolgimento delle attività scolastiche, debbono essere utilizzati e conservati con la massima cura evitando ogni danneggiamento. Si esige un utilizzo corretto dei servizi igienici per motivi di civiltà e di igiene.

Il personale docente e non docente in vigilanza ha il dovere di segnalare al Dirigente Scolastico inosservanze e abusi.

In caso di danneggiamento, il responsabile dovrà rifondere i danni causati. Nell'impossibilità di

individuare il responsabile si procederà come segue:

- I danni ai bagni e alle suppellettili dei corridoi saranno a carico degli studenti del piano
- I danni alle aule saranno a carico della classe
- I danni ai laboratori saranno a carico degli studenti che hanno utilizzato il laboratorio nella mattinata

Non si possono consumare cibi e bevande (fatta eccezione dell'acqua) durante le ore di lezione nelle aule.

Art. 3 - Uso del cellulare

Non è consentito l'uso personale del telefono cellulare durante la permanenza a scuola. Il telefono cellulare deve essere custodito nello zaino, spento. Qualora lo studente non rispetti questa norma il docente in servizio procederà al ritiro dell'apparecchio e, al termine della lezione, alla sua consegna alla segreteria, che provvederà alla sua restituzione alla fine della mattinata. Tale comportamento sarà oggetto di ammonizione scritta. L'effettuazione e la diffusione di fotografie o di riprese filmate nella scuola, senza autorizzazione, comportano sanzioni disciplinari, salvo maggiori sanzioni penali collegate alla tutela della privacy. La diffusione di parole, immagini o foto non autorizzate con riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto, del suo personale e di altri studenti in social network, gruppi di discussione, Whatsapp, oltre a far incorre in sanzioni previste dal Codice Penale, comporterà sanzioni disciplinari gravi.

Art. 4 - Accesso alle Sale Insegnanti

Gli alunni possono accedere alla Sala insegnanti solo su invito dei docenti e accompagnati da un collaboratore scolastico.

Art. 5 - Accesso al computer sulla cattedra

Gli alunni non possono utilizzare né il computer posto sulla cattedra né la LIM.

Art. 6 - Divieto di fumare

Vige il divieto di legge (L. 11 novembre 1975, art. 1; D. P. C.M. 14 dicembre 1995; L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51; D.L. 12/09/2013 n. 104 art. 4 convertito in Legge 08/11/2013 n. 128) per tutte le componenti scolastiche di fumare nei locali interni della scuola (atrio, corridoi, aule, ecc.) e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (cortile).

Tale divieto è esteso all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Trasgressioni al divieto di fumo saranno punite a norma di legge.

Art. 7 - Cura delle proprie cose

È sconsigliato lasciare a scuola libri, vocabolari, oggetti e altri effetti personali; la scuola declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o furti.

L'invito ad aver cura delle proprie cose ha proprio lo scopo di evitare furti e ammanchi che purtroppo a volte si verificano nelle comunità. In proposito si fa presente che gli studenti devono collaborare con l'Autorità scolastica, segnalando il nominativo di un eventuale colpevole, non solo per il recupero della refurtiva, ma soprattutto per un'azione educativa nei confronti dello stesso, che dovrà sottostare a tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni in vigore.

In presenza di rotazione di alunni nelle aule è necessario che essi portino con sé ogni oggetto e/o effetto personale.

È proibito introdurre nella scuola qualsiasi oggetto di uso non scolastico e, a maggior ragione, se può costituire fonte di pericolo per l'incolumità propria o di terzi o distrazione nello svolgimento delle lezioni.

È consentito l'uso in classe di computer portatili e tablet per motivi esclusivamente didattici (sussidi didattici, e-book). L'utilizzo improprio sarà oggetto di sanzione disciplinare.

Art. 8 - Accesso all'area cortiliva

Durante il normale orario delle lezioni, l'accesso all'area cortiliva di entrambe le sedi, è precluso alle auto salvo autorizzazione concessa solo dal Dirigente Scolastico a fornitori, per trasporto disabili, in casi di emergenza o altri casi debitamente motivati.

Art. 9 - Servizi assistenziali

È disponibile un ambulatorio presso ogni sede dell'Istituto per gli alunni e il personale colti da malore o indisposizione.

In presenza di malori persistenti o infortuni la scuola provvederà a richiedere un'ambulanza per il ricovero al Pronto Soccorso. Gli alunni saranno accompagnati da personale non docente e la famiglia sarà avvisata.

L'Istituzione scolastica non è autorizzata a somministrare alcun tipo di farmaco, salvo casi particolari per i quali il consiglio di classe sia stato debitamente formato dal personale medico.

Art. 10 - Segreteria didattica

Gli alunni si possono recare in segreteria negli orari di apertura, preferibilmente durante l'intervallo.

Titolo II

Doveri connessi al funzionamento della scuola

Art. 11 - Puntualità

Per il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica si ribadisce il valore educativo del rispetto della puntualità.

Gli alunni e i docenti sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di inizio delle lezioni.

Art. 12 - Entrate in ritardo

L'ammissione in classe degli alunni che alla prima ora entrino in ritardo entro i primi dieci minuti rispetto all'orario di ingresso, è autorizzata dal docente in servizio alla prima ora. Oltre tale orario gli alunni dovranno obbligatoriamente attendere l'inizio della seconda ora davanti alla Presidenza o Vicepresidenza o alla Segreteria (per sede di Rivalta) a meno che non vi sia espressa richiesta da parte del docente in servizio di far entrare l'alunno in classe.

Qualora l'allievo sia sprovvisto della giustificazione per il ritardo dovrà passare dalla Vicepresidenza, per la sede di Via Filippo Re, per ottenere l'autorizzazione all'ingresso della seconda ora di lezione. Per la sede di Rivalta gli alunni sono tenuti a passare sempre (sia muniti di giustificazione che non) dalla segreteria. Entro il giorno successivo l'alunno che non l'abbia già fatto, produrrà la giustificazione per il ritardo; in caso contrario il coordinatore del Consiglio di classe provvederà all'applicazione di una sanzione disciplinare.

Ogni ritardo deve essere giustificato da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci sull'apposito libretto o sul registro elettronico tramite password assegnata. Se l'alunno è maggiorenne può, egli stesso, giustificare.

Sono concessi tre ritardi nel trimestre (primo periodo) e quattro ritardi nel pentamestre (secondo periodo). Superato il tetto dei ritardi e, comunque, sempre ogni tre ritardi, all'allievo verrà applicata una sanzione disciplinare (ammonizione scritta) da parte del coordinatore di classe.

Il Dirigente Scolastico o suo Delegato, previa debita motivazione, può consentire l'ingresso oltre la seconda ora di lezione, ma, in via eccezionale e solo dietro presentazione di documentazione specifica (certificati, impegnative, convocazioni ufficiali) o nel caso in cui l'alunno sia accompagnato da un genitore. In tal caso l'autorizzazione all'ingresso in classe sarà concessa solo dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

L'inosservanza di ciascuna delle precedenti regole influirà sul voto di condotta.

Art. 13 - Uscite

In attuazione di quanto previsto dall'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito nella L. 4/12/2017, n. 172:

- I genitori esercitano la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14

anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, ma non l'uscita anticipata del singolo studente o il rientro a casa al termine di un viaggio di istruzione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

- L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

- gli alunni che hanno compiuto i 14 anni di età escono autonomamente dai locali scolastici al termine delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, salvo diverso accordo con le famiglie.

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, su richiesta motivata e debitamente giustificata sull'apposito libretto, può autorizzare l'uscita con anticipo sul normale orario di lezione direttamente agli alunni maggiorenni. Per gli alunni minorenni l'uscita è consentita solo in presenza di un genitore o di una persona di sua fiducia munita di delega scritta e documento d'identità.

L'alunno dovrà recarsi in Presidenza o Vicepresidenza per far controfirmare la richiesta di uscita e ritornare in classe per consegnare la giustificazione al docente che provvederà ad annotarla sul registro elettronico.

Sono consentiti tre permessi di uscita anticipata nel trimestre (primo periodo) e quattro permessi di uscita nel pentamestre (secondo periodo), non prima dell'inizio dell'ultima ora della mattinata, salvo eccezioni dietro presentazione di documentazione specifica (certificati, impegnative, convocazioni ufficiali). Agli allievi maggiorenni, superato il tetto dei permessi di uscita anticipata consentiti, verrà applicata una sanzione disciplinare (ammonizione scritta)

L'inosservanza del numero massimo di uscite anticipate influirà sul voto di condotta.

Art. 14 - Autorizzazione permanente all' entrata posticipata o all'uscita anticipata

Gli studenti che utilizzano mezzi di trasporto pubblici extra-urbani i cui orari di linea impediscono la puntualità dell'entrata e/o dell'uscita, prima dell'inizio dell'anno scolastico, possono presentare richiesta motivata di autorizzazione a entrare con ritardo e/o uscire in anticipo, fino ad un massimo di 10 minuti.

Tale richiesta è vagliata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; se accolta, l'autorizzazione sarà registrata sul libretto delle giustificazioni dello studente e sul registro di classe.

Art. 15 - Assenze

Ai fini della validità degli anni scolastici, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, stabilite dal Collegio Docenti. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il Dirigente Scolastico delega i docenti della prima ora di lezione a controllare e firmare le giustificazioni degli alunni che rientrano a scuola dopo un'assenza.

Le assenze degli alunni minorenni devono essere giustificate da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, con sottoscrizione autografa corrispondente a quella depositata presso la Segreteria dell'Istituto. Le assenze degli alunni maggiorenni possono essere giustificate dagli alunni stessi.

Ogni pagina dell'apposito libretto delle giustificazioni vale per una sola assenza (di un giorno o di più giorni continuativi)

In ogni caso è consentito giustificare sul registro elettronico tramite la password assegnata L'allievo che si presentasse a scuola dopo un'assenza senza la regolamentare giustificazione potrà essere ammesso eccezionalmente, salvo comunque l'obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo. L'ulteriore ritardo nel giustificare le assenze, sarà oggetto di sanzione disciplinare.

Il docente coordinatore di classe segnala tempestivamente alla segreteria didattica assenze e ritardi non giustificati o ripetuti in modo da poter consentire la comunicazione alla famiglia.

Art. 16 - Sciopero

In caso di sciopero del personale, qualora la scuola non possa garantire né l'assistenza agli alunni, né il regolare svolgimento delle lezioni, sarà data apposita comunicazione agli alunni e alle loro famiglie.

Nel giorno dello sciopero, una volta entrati, gli alunni rimarranno a scuola fino alla fine delle lezioni. Potranno eventualmente uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o persona delegata (per gli alunni minorenni).

Art. 17- Comunicazioni con studenti e genitori

La scuola dà notizia a studenti e genitori delle attività svolte e da svolgersi nonché dei fatti notevoli che riguardano l'Istituto. I genitori vengono informati mediante comunicazioni (scritte, orali od attraverso il sito web della scuola) trasmesse dalla scuola ai figli o direttamente alle famiglie stesse. Particolare importanza rivestono le comunicazioni attraverso le nuove tecnologie pertanto le famiglie dovranno verificare con assidua frequenza quanto a loro comunicato. Alcune comunicazioni che richiedano la firma per presa visione del genitore o di chi ne fa le veci potranno essere redatte su appositi moduli.

Sarà cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione di recapito.

Ogni studente ha l'obbligo di informare la famiglia su ogni comunicazione ricevuta.

La scuola programma i ricevimenti dei genitori, riguardanti l'andamento didattico-disciplinare degli allievi, secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie.

I genitori attraverso rilascio di apposita password potranno verificare sul registro elettronico, tramite il sito della scuola, la regolare frequenza, i voti riportati nelle singole discipline dai propri figli e le comunicazioni a loro rivolte.

Colloqui con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori sono possibili in orario di ricevimento preventivamente comunicato o su appuntamento.

Art. 18 - Vigilanza

Le porte di accesso alla scuola verranno aperte agli studenti almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (vedi C.C.N.L.)

Tutti gli alunni devono trovarsi nella propria aula all'inizio delle lezioni, che verrà segnalato con il suono della campana.

Anche all'inizio delle successive ore di lezione è richiesta la puntuale presenza in aula degli alunni.

Nel corso delle ore di insegnamento gli alunni possono lasciare l'aula solo se autorizzati dall'insegnante, uno per volta.

Nel cambio d'ora gli alunni sono tenuti a rimanere in classe e saranno autorizzati a uscire dal docente dell'ora successiva. Salvo casi eccezionali gli alunni non potranno uscire durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.

Gli alunni non possono uscire dalla scuola, né durante le ore di lezione né durante gli intervalli. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse solo dal Dirigente Scolastico per motivi didattici particolari.

La vigilanza degli alunni durante l'intervallo verrà svolta secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico.

L'area cortiliva è usufruibile solo durante l'intervallo e non anche nel cambio d'ora o in assenza del docente. Gli alunni possono accedere al cortile interno con l'obbligo di conservarlo nelle condizioni di ordinaria civiltà. Qualora ciò non avvenisse, gli alunni saranno tenuti a pulire lo spazio esterno e fino a quel momento sarà sospeso il permesso di uscita.

È vietato l'accesso agli estranei.

Titolo III

Organizzazione interna

Art. 19 - Organi collegiali

Gli Organi Collegiali della scuola sono regolati dagli articoli 5, 7, 8, 10, 11 del Testo Unico approvato con D.L. 16 aprile 1994 N. 297.

Art. 20 - Assemblee studenti e genitori

Le Assemblee degli studenti e dei genitori sono disciplinate dagli articoli 12, 13, 14, 15 del Testo Unico approvato con D.L. 16 aprile 1994 N. 297

Art. 21 - Rapporti con le famiglie

I rapporti con i genitori sono esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Titolo IV

Sanzioni

Art. 22

Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento si rinvia al Regolamento di disciplina interno d'Istituto ai sensi dell'art. 4, DPR 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

PARTE II

VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

Titolo I

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 23 - Principi generali

I Consigli di Classe, nella loro programmazione, devono seguire la Procedura "Viaggi d'Istruzione" dell'Istituto.

I docenti accompagnatori devono essere individuati all'interno del Consiglio di Classe, come anche l'insegnante di riserva obbligatorio per il viaggio (1 docente di riserva ogni 2). In via del tutto eccezionale il docente di riserva può essere di classe diversa se docente della classe negli anni precedenti. Il rapporto alunni/docenti è stabilito in 15/1 elevabile fino a 18 alunni anche se, per i viaggi d'istruzione, è necessaria la presenza di almeno due docenti qualsiasi sia il numero degli studenti. Per le visite guidate nel Comune è sufficiente la presenza di un docente per ogni classe. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata di alunni disabili si aggiungerà un docente qualificato fino a 2 alunni disabili, salvo situazioni di particolare gravità ai docenti accompagnatori previsti dal rapporto docenti/alunni di cui sopra. Il numero degli alunni partecipanti per ogni classe non può essere inferiore al 70% degli alunni regolarmente frequentanti. In caso di visita didattica legata a un progetto il numero degli alunni partecipanti per ogni classe non può essere inferiore al 70%.

Non sono ammessi ai viaggi quelle classi e/o alunni che, a giudizio del Consiglio di Classe, abbiano mostrato scarso autocontrollo o commesso mancanze a livello disciplinare.

I programmi dei viaggi e delle visite (date di effettuazione, itinerario, orario e luoghi di partenza e di ritorno, alloggi, spesa), approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto, sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente capogita del viaggio.

Art. 24 - Autorizzazione e pagamenti

Per la partecipazione al viaggio di istruzione e alle visite guidate degli alunni minorenni è tassativamente necessario acquisire l'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci tramite adesione su Registro Elettronico Argo. Tale autorizzazione è comunque necessaria anche per i maggiorenni a tutela degli insegnanti accompagnatori. Tale adesione vale come autorizzazione alla partecipazione al viaggio e impegno al pagamento del costo del viaggio. La mancata partecipazione non darà luogo a nessun rimborso.

Per i viaggi di istruzione verrà versato a mezzo PagoPa un acconto del 50% della quota di partecipazione entro e non oltre la data di scadenza stabilita dalla scuola. Il pagamento totale del viaggio deve avvenire due settimane prima della data fissata per la partenza, salvo diversa indicazione da parte dell'Istituto, tramite bollettino PagoPa. E' fatto obbligo ai genitori, agli allievi e ai docenti accompagnatori di sottoscrivere un patto di corresponsabilità prima della partenza.

Art. 25 - Contributo alle spese del viaggio di istruzione

Su proposta scritta e motivata del Coordinatore di Classe, il Consiglio d'Istituto può deliberare il contributo alle spese dei soli viaggi di istruzione, relativo al 23% del costo totale a famiglia, in base all'Attestazione ISEE inferiore o uguale ad €. 15.800,00. La richiesta va presentata corredata da Mod. ISEE in corso di validità. Tale richiesta verrà accolta solo nel caso in cui la famiglia non possa usufruire di altri sussidi pubblici per i viaggi d'istruzione.

Art. 26 - Obblighi e responsabilità dei docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori devono essere assicurati (assicurazione proposta dalla scuola).

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di una attenta e costante vigilanza sugli alunni, con l'assunzione delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

In caso di comportamenti particolarmente gravi degli alunni, i docenti accompagnatori decideranno quali provvedimenti immediati adottare, anche in corso di viaggio.

Art. 27 - Regolamentazione dei viaggi di istruzione

La regolamentazione della durata dei viaggi d'istruzione è la seguente:

- Classi prime: possibilità di effettuare più viaggi d'istruzione della durata massima di giorni 1 in territorio italiano.
- Classi seconde: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di giorni 2 (1 pernottamento) in territorio italiano.
- Classi terze e quarte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 4 , durata elevabile a 5 gg. se ritenuta opportuna dal consiglio di classe.
- Classi quinte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 5.

Nel corso dell'anno scolastico ciascuna classe potrà effettuare uscite per un massimo di 8 giornate o mezza giornate (incluse quelle in territorio comunale e provinciale), oltre il viaggio d'istruzione.

Non è possibile effettuare il viaggio in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 05,00) se non in treno. Si consiglia di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentono.

I viaggi di istruzione devono svolgersi entro il mese di aprile e le visite guidate possono svolgersi nell'arco dell'intero anno scolastico compatibilmente con l'attività didattica, tranne l'ultimo mese di scuola in cui possono effettuarsi soltanto uscite di carattere naturalistico.

Dai limiti su esposti sono esclusi i viaggi legati a progetti di scambio con l'estero o a particolari iniziative (es. viaggio della memoria).

La realizzazione dei viaggi non deve cadere durante gli scrutini, preferibilmente non deve coincidere con particolari attività istituzionali della scuola come consigli di classe e collegio docenti.

Art. 28 - Costo del viaggio

Il costo del viaggio va esaminato scrupolosamente per evitare sacrifici economici cui potrebbero sentirsi chiamate le famiglie. Per contenere i costi si adotteranno i seguenti criteri:

- organizzare mete dal costo contenuto, pur salvaguardando la qualità dei servizi (di trasporto e alberghiero);
- richiedere sempre la mezza pensione per i viaggi di più giorni;
- verificare la disponibilità anche economica delle famiglie prima di organizzare il viaggio;
- prevedere per i docenti accompagnatori la sistemazione in camera singola standard.

I costi obbligatori di organizzazione e accompagnamento dovranno essere suddivisi tra gli alunni partecipanti, ad eccezione dei viaggi organizzati da terzi (Viaggio della Memoria-Istoreco) le cui spese saranno sostenute dall'Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Art. 29 - Documenti e accompagnatori

Per garantire una buona organizzazione e per evitare l'effettuazione di viaggi non coerenti con la programmazione didattica ed educativa i consigli di classe devono seguire correttamente la Procedura "Viaggi d'Istruzione" dell'Istituto. Nella richiesta scritta da far firmare al Dirigente per l'autorizzazione a procedere deve sempre essere specificato l'insegnante capogita, unico referente con il Dirigente e la segreteria, e la data di autorizzazione del consiglio di classe.

A nessun titolo possono partecipare estranei alla attività didattico-formativa della scuola: amici, parenti (ad eccezione dei genitori o familiari degli alunni diversamente abili per motivi di assistenza), docenti e personale ATA liberi dal servizio, ex docenti non più in servizio.

Soltanto gli insegnanti accompagnatori e gli alunni partecipanti sono coperti da assicurazione scolastica.

Titolo II

Scambi educativi con istituzioni scolastiche all'estero

Art. 30 - Scambi educativi

I progetti relativi agli scambi sono correlati al curriculum degli studi proposti dai consigli di classe, inseriti nella programmazione didattica della scuola, approvati dal Collegio dei Docenti e, quindi, deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Gli scambi educativi devono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga un'intera classe e, solo in via eccezionale, per evitare il disagio didattico, gruppi di studenti aggregati (quest'ultima soluzione va debitamente motivata e autorizzata dai consigli di classe e dalla Dirigenza). Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità; nel secondo caso i Consigli di classe si esprimeranno sulla partecipazione di alunni provenienti dalle diverse classi interessate, in relazione all'attività da svolgere.

Art. 31 - Modalità organizzative

Gli scambi educativi di norma possono durare massimo 10 giorni ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico. Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso le normali attività didattiche nel paese che ospita.

Ad ogni scambio deve partecipare almeno un insegnante di lingua straniera.

L'insegnante proponente lo scambio deve essere affiancato da un collega, individuato dal consiglio di classe, che collabora nella organizzazione dello scambio ed eventualmente partecipa al viaggio. Ogni insegnante non può partecipare a più di uno scambio (andata e ritorno) per anno scolastico; sono previste deroghe soltanto nel caso lo scambio si realizzi totalmente in periodi di sospensione delle lezioni.

Sia per la classe che per i docenti accompagnatori lo scambio è alternativo alle visite e/o viaggi d'istruzione.

Il numero degli alunni partecipanti allo scambio deve essere pari al 70% del totale di ogni classe. Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione all'estero secondo la normativa vigente.

L'onere finanziario per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è assunto dalle famiglie degli alunni che vi partecipano; la scuola, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, potrà fornire un contributo per specifiche necessità di studenti altrimenti impossibilitati a partecipare.

Art. 32 - Criteri per la scelta degli accompagnatori durante gli scambi di classe

Gli insegnanti accompagnatori devono essere individuati secondo i seguenti criteri:

- Insegnanti di lingua (come responsabile dello scambio o come collaboratori del progetto)
- Insegnanti con una buona conoscenza della lingua, sia parlata che scritta.
- Insegnanti che assicurino al responsabile dello scambio una fattiva collaborazione e partecipazione nel lavoro di progettazione e di attuazione dello scambio, in ogni fase (visita e ospitalità).

Titolo III - Disposizioni generali

Art. 33 - Competenze

Il Collegio docenti (vedi art.4 DPR 416/74), nell'ambito della programmazione didattica, delibera annualmente l'attuazione delle iniziative.

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, definisce il progetto delle iniziative attenendosi ai criteri generali definiti dal regolamento d'Istituto. Il Dirigente approva la proposta. Il Consiglio d'Istituto delibera sugli aspetti finanziari e la regolarità della documentazione richiesta.

Art. 34 - Rimborso spese docenti accompagnatori

Per viaggi superiori a 8 ore e inferiori a 12 ore, è previsto il rimborso del pasto fino a un massimo di € 25,00.

Per viaggi di durata superiore alle 12 ore si prevede il rimborso di 50 € quale limite complessivo dei due pasti principali, nell'arco delle 24 ore, se non compresi nel pacchetto albergo.
La richiesta di rimborso dovrà essere documentata e consegnata dal docente presso l'Ufficio Amministrativo.

PARTE III

Regolamento docenti

Art. 34 - Inizio anno scolastico

Tutti i docenti sono invitati ad aggiornare il proprio stato di servizio e a comunicare in segreteria il proprio indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail per la reperibilità.

Art. 35 - Entrata nell'istituto

Il docente in servizio alla prima ora deve trovarsi in aula, per ricevere gli alunni, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il parcheggio nel cortile della sede di via Filippo Re è autorizzato dalla Dirigenza solo per effettive necessità.

Art. 36 - Sostituzione degli insegnanti assenti

La sostituzione è predisposta dalla Dirigenza o dai Collaboratori delegati. I docenti a disposizione devono prendere visione delle sostituzioni.

Nel caso non siano utilizzati devono comunque essere presenti in Istituto per l'intera ora.

La presenza in Istituto deve essere garantita anche nel caso di classi assenti per uscite, visite d'istruzione, stages, etc.

Art. 37 - Elaborati e criteri di valutazione

I docenti devono far conoscere alle proprie classi la programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione sia degli elaborati che delle valutazioni periodiche.

Devono fissare con un congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) la data di somministrazione delle prove scritte, devono evitare la sovrapposizione di più prove scritte nell'arco della stessa giornata e, preferibilmente, la programmazione di più di quattro verifiche nella settimana.

Le prove scritte vanno riconsegnate entro 15 giorni dalla loro somministrazione.

Art. 38 - Ricevimento dei genitori

Il ricevimento dei genitori è organizzato annualmente e comunicato alle famiglie.

Nel caso di situazioni di particolare delicatezza o complessità si suggerisce di convocare il genitore per un colloquio privato valutando anche l'opportunità di riceverlo alla presenza di più docenti del consiglio di classe.

Il coordinatore di classe ragguaglierà i genitori sulla situazione delle assenze, sulle eventuali ammonizioni, sui ritardi nel giustificare, etc.

Art. 39 - Divieto di fumare e di utilizzo dei telefoni cellulari

Vige il divieto di legge (L. 11 novembre 1975, art. 1; D. P. C.M. 14 dicembre 1995; L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51; D.L. 12/09/2013 n. 104 art. 4 convertito in Legge 08/11/2013 n. 128) per tutte le componenti scolastiche di fumare nei locali interni della scuola (atrio, corridoi, aule, ecc.) e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (cortile).

Tale divieto è esteso all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Trasgressioni al divieto di fumo saranno punite a norma di legge.

Ciò investe, in via prioritaria, le scuole non solo per motivi di salute pubblica, ma anche e soprattutto in vista delle finalità socio-educative che la scuola persegue.

Il personale docente è tenuto ad osservare rigidamente e a far osservare tale divieto e a educare

a un rigoroso rispetto delle leggi.

Si richiama la nota del MPI 25/08/98 con la quale si ribadisce l'assoluto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni.

Art. 40 - Assenze

Tutte le assenze per malattia devono essere comunicate o alla dirigenza o alla segreteria il prima possibile, all'inizio della mattinata, per consentire le sostituzioni, comunicando la prevista durata dell'assenza e il recapito, se diverso dall'abituale, per l'eventuale visita fiscale. I docenti devono preventivamente comunicare alla scuola l'eventuale allontanamento dal domicilio durante gli orari stabiliti per la visita fiscale.

Art. 41 - Permessi

Di norma le richieste di permessi retribuiti, quali aspettative per motivi di famiglia, partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento con esonero autorizzato dalle autorità scolastiche debbono essere richiesti con almeno una settimana di anticipo.

Situazioni di emergenza verranno prese nella dovuta considerazione dalla Dirigenza.

I permessi orari devono essere richiesti con almeno 24 ore di anticipo e per un massimo di 18 ore annue. Le ore devono essere recuperate sulla base delle esigenze entro i due mesi successivi.

Art. 42 - Esercizio della libera professione

Per l'autorizzazione della libera professione deve essere presentata richiesta al Dirigente Scolastico ogni anno.

Art. 43 - Responsabilità e vigilanza

Si ricorda che i docenti sono investiti di responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale sia a scuola, che durante le uscite.

Il cambio delle lezioni deve essere sollecito e il più sincronizzato possibile.

In caso di incidenti i docenti devono dimostrare che la loro sorveglianza è stata continua e attenta; in ogni caso devono darne comunicazione alla Dirigenza.

La vigilanza deve essere accurata e coscienziosa soprattutto prima dell'inizio delle lezioni e durante l'intervallo. Al fine di migliorare il livello di sorveglianza i docenti devono effettuare il cambio dell'ora nel più breve tempo possibile, concedere permessi di uscita dall'aula per motivi eccezionali e a non più di uno studente per volta e abituare gli studenti a non uscire durante il cambio dell'ora.

La sorveglianza durante l'intervallo viene programmata dalla Dirigenza secondo un piano di assistenza che coinvolge tutto il personale in servizio.

Art. 44 - Sicurezza

Nell'Istituto è predisposto il piano di evacuazione con due prove di simulazione all'anno. Tali prove sono obbligatorie per legge e hanno un fondamentale ruolo educativo; pertanto tutti i docenti sono tenuti a uscire dall'aula con la classe, qualsiasi attività stiano svolgendo, recandosi al punto di raccolta.

I docenti che utilizzano i laboratori devono dedicare parte della prima lezione alla illustrazione dei pericoli e delle precauzioni da utilizzare; devono inoltre segnalare in Presidenza la presenza di eventuali apparecchiature o strumentazioni non a norma.

Art. 45 - Infortuni

Si ricorda che qualsiasi incidente o infortunio ad alunni o persone presenti in Istituto deve essere subito segnalato in Presidenza per il necessario trasferimento al Pronto soccorso che deve essere tassativamente effettuato in ambulanza e mai con mezzi privati, anche se di personale dell'Istituto. Il docente deve poi provvedere alla denuncia scritta di quanto accaduto.

Art. 46 - Viaggi d'istruzione

I docenti accompagnatori, che sono a tutti gli effetti in servizio, sono tenuti a una vigilanza costante sulla classe che è stata loro affidata e non possono esonerare, anche parzialmente, gli studenti che partecipano dalle attività e dalle iniziative programmate.

I docenti devono al rientro comunicare eventuali disservizi e disfunzioni o le difformità dai servizi offerti.

In caso di infortuni debbono predisporre tutti gli interventi richiesti dalle circostanze ed eventualmente interessare gli uffici di pubblica sicurezza o il Consolato (per le gite all'estero) per la necessaria assistenza.

Art. 47 - Funzioni e Compiti del coordinatore di classe

- Presiede i Consigli di classe, in caso di impedimento del Dirigente Scolastico e promuove i Consigli di classe straordinari.
- È referente per il progetto accoglienza delle classi 1[^].
- In sede di programmazione verifica la fattibilità dei progetti proposti per la classe.
- Controlla settimanalmente il report delle assenze degli studenti e pretende le giustificazioni mancanti.
- Convoca i genitori per reiterate assenze o problemi specifici degli alunni.
- Cura, in accordo col Dirigente Scolastico, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
- Illustra le finalità e l'uso del libretto dello studente in tutte le classi.
- Con il verbalizzatore, cura la corretta e precisa verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di classe.
- Redige le motivate richieste di contributo scolastico per viaggi di istruzione per studenti in difficoltà economica.
- Espleta tutte le azioni individuate nella procedura di assegnazione e assolvimento dei debiti deliberata dal Collegio Docenti.
- Illustra le bande del credito scolastico per il triennio.
- Illustra le procedure di evacuazione.

PARTE IV

Regolamento di disciplina

Art. 48 - Mancanze disciplinari

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

In particolare sono vietati espressamente i seguenti comportamenti:

- a) disturbare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni o dell'attività didattica;
- b) usare in modo improprio apparecchi di riproduzione sonora o altri strumenti elettronici;
- c) introdurre, detenere o usare oggetti impropri, pericolosi o vietati;
- d) provocare danni alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici e all'ambiente scolastico;
- e) danneggiare beni di proprietà di terzi;
- f) compiere atti lesivi della dignità o del rispetto delle persone che operano all'interno della comunità scolastica;
- g) compiere atti che compromettano la sicurezza all'interno dell'istituto e negli altri luoghi in cui si svolgono attività didattiche;
- h) compiere atti diretti alla manomissione, distruzione dolosa e sottrazione di documenti scolastici;
- i) fare assenze collettive ingiustificate e, in generale, un eccessivo numero di assenze, ritardi o entrate in ritardo non giustificati.

Art. 49 - Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto delle singole discipline, ma contribuiscono a determinare la votazione sul comportamento che, al fine del successo scolastico, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art. 50 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali e temporanee e commisurate alla gravità del comportamento illecito.

È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'elenco delle sanzioni è il seguente:

- a) ammonizione scritta annotata sul registro elettronico (irrogata dal docente);
- b) esclusione dalle visite di istruzione e dai viaggi con obbligo di frequenza (sanzione individuale irrogata dal Consiglio di classe);
- c) ammonizione del Dirigente (nota scritta protocollata irrogata dal Dirigente Scolastico su richiesta del consiglio di classe)
- d) allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi non superiori a cinque giorni (irrogata dal Consiglio di classe) con possibilità di svolgere lavori socialmente utili;
- e) allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di classe) con possibilità di svolgere lavori socialmente utili;
- f) allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di istituto);
- g) allontanamento dalla scuola (sospensione) sino al termine dell'anno scolastico (irrogata dal Consiglio di Istituto);
- h) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (irrogata dal Consiglio di Istituto).

Sono considerati aggravanti la recidiva, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, stage, manifestazioni) e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone. A titolo puramente esemplificativo si predispone una tabella (di seguito riportata) che si riferisce a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari.

N.B. Le sanzioni sono tra loro cumulabili e possono essere sostituite da una di maggiore gravità.

Art. 51 - Attività compensative

In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 3 lo studente potrà svolgere attività compensative (assistenza disabili, pulizia dei banchi o dei cortili, sistemazione di spazi ecc. ecc.) in favore della comunità scolastica, oppure attività di volontariato, decise dalla stessa autorità che ha disposto le sanzioni, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 52 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La sanzione da applicare deve essere individuata in base alla tabella di seguito riportata nel presente regolamento di disciplina, valutando la gravità della infrazione in base ai seguenti elementi:

- rilevanza dell'obbligo violato;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza o imprudenza;
- entità del danno o del disservizio provocato;
- eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;
- comportamento pregresso complessivo dello studente.

2. Se il fatto costituente una violazione disciplinare è qualificabile anche come un reato, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alla autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere adeguatamente motivate.

Art.53 - PROCEDIMENTO

1. La sanzione indicata dall'art. 50 lettera a - ammonizione scritta - è di competenza del singolo insegnante e, qualora abbia accertato personalmente la violazione, del Dirigente scolastico.
2. La sanzione indicata dall'art. 50 lettera b - esclusione dalle visite di istruzione - è di competenza del consiglio di classe, che deve essere convocato di norma entro cinque giorni a cura del coordinatore e delibera, in composizione tecnica costituita dai soli docenti, su proposta dell'organo (insegnante o Dirigente Scolastico) che ha accertato la violazione.
3. La sanzione indicata dall'art. 50 lettera c – ammonizione del Dirigente - è di competenza del Dirigente scolastico che procede su richiesta del consiglio di classe.
4. La sanzione indicata dall'art. 50 lettera d – sospensione fino a cinque giorni - è di competenza del consiglio di classe, che deve essere convocato di norma entro cinque giorni a cura del coordinatore e delibera, in composizione allargata anche ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, su proposta dell'organo (insegnante o Dirigente Scolastico) che ha accertato la violazione. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi nei procedimenti disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali viene contestata l'infrazione; in tal caso devono essere sostituiti dal primo studente o dal primo genitore non eletto o, in mancanza, da uno studente o da un genitore designato dalla rispettiva componente oppure, quando ciò non sia possibile, dal Dirigente scolastico.
5. La sanzione indicata dall'art. 50 lettera e – sospensione fino a quindici giorni - è di competenza del consiglio di classe, che deve essere convocato di norma entro cinque giorni a cura del coordinatore e delibera, in composizione allargata anche ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, su proposta dell'organo (insegnante o Dirigente Scolastico) che ha accertato la violazione. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi nei procedimenti disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali viene contestata l'infrazione; in tal caso devono essere sostituiti dal primo studente o dal primo genitore non eletto o, in mancanza, da uno studente o da un genitore designato dalla rispettiva componente oppure, quando ciò non sia possibile, dal Dirigente scolastico.
6. Le sanzioni indicate dall'art. 50 lettere f), g) e h) sono di competenza del Consiglio di Istituto, che deve essere convocato di norma entro sette giorni a cura del Dirigente scolastico.
7. L'avviso di convocazione del Consiglio di classe o di Istituto deve essere comunicato per iscritto ai genitori dello studente e anche allo studente, se maggiorenne, di norma quattro giorni prima della riunione; alla riunione del Consiglio di classe o di Istituto lo studente, anche se maggiorenne, ha diritto di essere assistito dai genitori o da chi ne fa le veci.
8. In ogni caso, prima della decisione sulla irrogazione della sanzione, allo studente deve essere consentita la possibilità di esporre le proprie ragioni, verbalmente o anche per iscritto, e di presentare prove o testimonianze.
9. Di regola il procedimento disciplinare si conclude al termine della prima riunione, salvo che si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione; in tale caso il Consiglio di classe o di Istituto viene aggiornato a una riunione successiva, di norma entro sette giorni da quella precedente, dandone tempestiva comunicazione scritta agli aventi diritto non presenti alla prima riunione.
10. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro trenta giorni dalla data della contestazione con provvedimento motivato.
11. I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati tempestivamente ai genitori dello studente e anche allo studente se maggiorenne.

Art. 54 - IMPUGNAZIONI

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare un ricorso scritto e congruamente motivato contro una sanzione disciplinare, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, alla Commissione di garanzia dell'Istituto, che si pronuncia sul ricorso entro dieci giorni dal suo ricevimento.
2. La Commissione di garanzia è composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, che la presiede di diritto, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono costituiti, rispettivamente, dallo studente e dal genitore eletti nel Consiglio di Istituto che hanno riportato il maggiore numero di voti di preferenza nella rispettiva componente o, in caso di parità, da quello più anziano.

3. Il docente componente la Commissione di garanzia ha il dovere di astenersi dalle deliberazioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che ha irrogato personalmente e, in tale caso, deve essere sostituito dal rappresentante dei docenti eletto nel Consiglio di Istituto che ha riportato il maggiore numero di voti di preferenza o, in caso di parità, da quello più anziano.
4. I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi dalle deliberazioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali è stata applicata la sanzione; in tal caso devono essere sostituiti dal primo studente o dal primo genitore eletto nel Consiglio di Istituto che ha riportato dopo di loro il maggiore numero di voti di preferenza o, in caso di parità, da quello più anziano.
5. La Commissione di garanzia rimane in carica per un anno scolastico, ma continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento di quella dell'anno scolastico successivo; qualora si renda necessario, i membri indisponibili sono sostituiti pro tempore da nuovi membri individuati in base ai criteri indicati nel punto 2 del presente articolo o, quando ciò non sia possibile, designati dal Dirigente scolastico.
6. La Commissione di garanzia viene convocata a cura del Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della riunione e delibera motivatamente sul ricorso a maggioranza dei voti espressi, non calcolandosi le eventuali astensioni; in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico o del suo delegato.
7. Contro le decisioni della Commissione di garanzia è ammesso ricorso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva con le modalità e nei termini indicati dall'art. 5 co. 3 e seguenti del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
8. Di regola in caso di presentazione di un ricorso, a qualsiasi livello, l'esecuzione della sanzione disciplinare è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello, a meno che l'organo che ha irrogato o confermato la sanzione non ne disponga eccezionalmente l'esecuzione immediata in relazione alla gravità del comportamento sanzionato o alla situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 55 - CONVERTIBILITA' DELLE SANZIONI

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni inflitte, totalmente o anche solo parzialmente, in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Tali attività sono individuate dall'organo che ha irrogato la sanzione e devono essere finalizzate, quando possibile, alla riduzione o eliminazione dei danni economici eventualmente prodotti dall'infrazione.
3. L'opzione a favore delle attività alternative è irrevocabile e deve essere espressa dallo studente con le modalità e nei termini indicati dall'organo che ha irrogato la sanzione.

Art. 56 - RINVIO

Per quanto non è espressamente indicato nel presente regolamento di disciplina, si rinvia allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e alla normativa vigente.

TABELLE DI CORRISPONDENZA INFRAZIONI DISCIPLINARI / SANZIONI

Tabella 1

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITÀ COMPETENTE
Frequenza scolastica/ Puntualità nelle consegne	<ul style="list-style-type: none"> ● Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni ● Assenze individuali o collettive ingiustificate ● Ritardo al rientro dell'intervallo o del cambio di ora ● Ritardi ripetuti non giustificabili da difficoltà di trasporto (1 ammonizione scritta dopo 3 ritardi e una ammonizione scritta ogni tre successivi nel trimestre- 1 ammonizione dopo 4 ritardi nel pentamestre e una ammonizione ogni tre successivi) ● Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi ● Mancato rispetto dei tempi di consegna delle ricevute delle comunicazioni/ autorizzazioni 		
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ● Turbamento dell'attività didattica in classe con interventi inopportuni o interruzioni ● Consumo di cibi o bevande durante le lezioni ● Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ● Scorrettezze nei confronti di altri studenti ● Uso improprio di cellulare e altri dispositivi nel corso della lezione ● Danneggiamento dei beni di altri studenti ● Riprese e/o registrazioni non autorizzate in ambito scolastico 	Ammonizione scritta	Docente
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ● Violazione involontaria dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ● Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio ● Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo in spazi chiusi 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Mancata cura dell'aula e degli ambienti scolastici ● Danneggiamento involontario delle attrezzature di laboratorio ● Scritte ed incisioni su muri e banchi ● Mancato rispetto del materiale ● Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione 		

Tabella 2

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITÀ COMPETENTE
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> ● Falsificazione della firma o di documenti ufficiali (accesso e utilizzo improprio del registro elettronico) ● Manomissione e/o sottrazione di documenti scolastici (libretto delle giustificazioni, pagelle, verifiche, ecc..) ● Uscita da scuola senza autorizzazione 	<p>Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni (*) e/o lavori socialmente utili</p> <p align="center"><u>Oppure</u></p> <p>Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico</p>	Consiglio di classe
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ● Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola ● Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti anche tramite social network ● Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. ● Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui ● Accumulo di più ammonizioni scritte 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ● Mancato rispetto delle norme di sicurezza ● Reiterata violazione delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo in spazi chiusi 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture presenti nella scuola ● Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici ● Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 		

Tabella 3

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITÀ COMPETENTE
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ● Ricorso alla violenza con pericolo per l'incolumità altrui ● Situazioni di pericolo per l'incolumità altrui ● Lancio di oggetti che possono causare danni ad altri ● Ingiuria e diffamazione nei confronti di insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche ● Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate ● Atti di bullismo ● Furto ai danni di altri ● Atti o comportamenti di violenza o di sopraffazione organizzata (fenomeni di bullismo e di violenza psicologica di gruppo) ● Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) ● Riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto, di docenti o altri studenti su siti web o social network 	<p style="text-align: center;">Ammonizione scritta ed allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni (*) ed eventuale risarcimento del danno</p>	Consiglio di classe
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduzione nella scuola di oggetti atti ad offendere ● Introduzione e/o uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti ● Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Atti vandalici verso i beni presenti nella scuola ● Furto di beni della scuola ● Duplicazione o installazione di software senza licenza 		
Rispetto degli altri Rispetto delle norme di sicurezza Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Comportamento inadeguato o scorretto in occasione di precedenti visite guidate o viaggi di istruzione ● Accumulo di sanzioni disciplinari per comportamenti scorretti 	<p>Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione</p>	Consiglio di classe

Tabella 4

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	AUTORITÀ COMPETENTE
Rispetto degli altri Rispetto delle norme di sicurezza Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure che producano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), nei casi più gravi 	<p>Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni (**)</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
Rispetto degli altri Rispetto delle norme di sicurezza Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando risulti impossibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nei casi meno gravi) 	<p>Allontanamento dello studente dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
Rispetto degli altri Rispetto delle norme di sicurezza Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ● Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale quando risulti impossibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nei casi più gravi) 	<p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

(*) L'istituto deve attivare un rapporto con lo studente e con i suoi familiari, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

(**) L'istituto deve promuovere (in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria) un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

PARTE V

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provv. dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

Premesso che "il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente (a norma dell'articolo 4, lettera b della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996) quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico", si evidenzia quanto segue:

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

1. È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
2. Tutto il personale docente e ATA che rileva eventuali violazioni le comunica ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
 3. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
 4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
 5. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina da esibire qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 - Sanzioni

1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. Per docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. In applicazione del principio di gradualità e in considerazione della finalità educativa dell'Istituzione Scolastica, la violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà sanzionata nel seguente modo:
 - ammonizione scritta e sanzione pecuniaria pari a € 27,50 nel caso in cui la violazione del divieto sia avvenuta all'esterno dell'edificio, nelle zone di pertinenza dell'Istituto
 - ammonizione scritta e sanzione pecuniaria pari a € 55,00 nel caso in cui la violazione del divieto sia avvenuta all'interno dell'edificio scolastico
 - in caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari più gravi.

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto tecnico Scaruffi- Levi Tricolore - Verbale N. ____ del__);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Procedura di accertamento Contestazione e Notificazione

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è sempre in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto.

Per gli **alunni minori di 18 anni** sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione alla norma, dopo la firma da parte dello studente-studentessa del verbale d'accertamento del divieto di fumo. Con il presente Regolamento e/o con l'attuazione di interventi educativi, la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa a evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, a effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

PARTE VI

Regolamento biblioteca

Orario di apertura: tutti i giorni di attività didattica dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

Gli studenti potranno accedere ai locali della biblioteca di Rivalta e delle biblioteche dei plessi di Via Filippo Re per la consultazione e il prestito solo alla presenza di un bibliotecario o di un docente, solo per consultazione, in caso il bibliotecario sia assente.

Prestito libri e riviste per studenti ed insegnanti di entrambi i plessi:

- a) Durata prestito dei **libri: 2 mesi, rinnovabile** per un altro mese presentando il libro in biblioteca allo scadere del prestito.
- b) Numero massimo di libri presi in prestito contemporaneamente: **3**
- c) Gli allievi di **classe quinta** possono prendere in prestito mensilmente tutti i libri che servono loro per la preparazione all'Esame di Stato: tale prestito è rinnovabile.
- d) Gli insegnanti e tutti gli allievi dell'Istituto, compresi gli allievi di quinta, dovranno restituire i libri presi a prestito durante l'anno scolastico **entro e non oltre il 30 maggio** dell'anno scolastico stesso.
- e) Prestito estivo: sarà attivato un prestito estivo (numero massimo di libri per persona: **5**) per gli insegnanti e per tutti gli allievi, con esclusione degli allievi delle classi quinte, della durata di **tre mesi** (giugno, luglio, agosto), da attivarsi durante gli ultimi giorni di maggio e i primi giorni di giugno. I libri presi in prestito nel periodo estivo verranno restituiti in biblioteca durante i primi giorni di settembre, all'inizio del nuovo anno scolastico.
- f) Alla scadenza del prestito, qualora l'utente non restituisca il libro o non richieda il rinnovo del prestito stesso, verrà a lui recapitata una richiesta scritta, formulata su apposito modulo, per la restituzione immediata del libro in biblioteca.
- g) In caso di mancata restituzione del libro farà seguito un eventuale primo sollecito scritto protocollato per la restituzione immediata del libro o per il pagamento dell'importo del libro stesso in caso di smarrimento.
- h) I **quotidiani** sono a disposizione, nella sede di via Filippo Re, per la libera consultazione di docenti e studenti.
- i) Le **riviste** sono a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la libera consultazione durante l'orario di apertura della biblioteca.

Il prestito delle riviste, della durata di una settimana, rinnovabile, è gestito dai bibliotecari su apposito libro di registrazione manuale del prestito.

PARTE VII

Regolamento dei laboratori di informatica e lingue straniere

Tra gli obiettivi formativi più importanti dell'I.T. Scaruffi-Levi-Tricolore vi è lo sviluppo negli studenti del senso di responsabilità, dell'autocontrollo e del rispetto di sé e dei diritti altrui, delle apparecchiature e degli arredi a loro assegnati.

Gli studenti, pertanto, debbono essere consapevoli che i laboratori (scientifici, linguistici ed informatici) sono strumenti irrinunciabili che facilitano e migliorano l'apprendimento ma, al tempo stesso, sono impianti delicati, che richiedono un uso attento e responsabile.

Per preservare questi beni di comune utilizzo, onde consentirne l'uso a future generazioni, i docenti ritengono di fondamentale importanza la collaborazione degli studenti ma anche l'opera di sensibilizzazione da parte delle famiglie.

Si ritiene pertanto regolare l'accesso e l'uso dei laboratori con norme ben precise:

1. Le classi possono accedere e fruire dei laboratori solo se accompagnati e sotto la supervisione costante degli insegnanti.
2. Non è consentito alle classi l'uso dei laboratori in orario extrascolastico, senza l'autorizzazione del Capo d'Istituto e senza l'assistenza di un docente.
3. I docenti di tutte le discipline possono prenotare i laboratori di informatica (nelle ore in cui non sono utilizzati dai docenti di informatica) segnando il loro nome su un apposito registro.
4. A ciascuno studente o a coppie fisse di studenti verrà assegnato, nei limiti del possibile, un banco di lavoro nel laboratorio che manterrà nel corso dell'anno scolastico.
5. Gli insegnanti devono controllare all'inizio e alla fine di ciascuna lezione lo stato di funzionalità, decoro, integrità dei banchi, delle macchine, delle copertine coprimacchina e degli accessori in generale.
6. Ogni studente è responsabile del posto a lui assegnato e deve segnalare eventuali guasti, danni e problemi tecnici all'insegnante, che ne prenderà nota su un apposito foglio-piantina o registro.
7. Le spese per eventuali guasti o danni riscontrati dagli insegnanti al momento del controllo verranno addebitate agli studenti che utilizzano quei banchi o alla classe in caso non si arrivi all'identificazione del/dei responsabili.

Inoltre:

8. Gli studenti devono lasciare bevande, cibi, chewing-gum nella cartella
9. Gli studenti devono accedere ai banchi di lavoro SOLO con il materiale didattico richiesto
10. È assolutamente vietato portare dischetti o cassette estranei alle attività didattiche (es.: videogame o canzoni)
11. Gli studenti non possono rimanere soli (senza docente) nei laboratori

PARTE VIII

Regolamento Laboratori di Rivalta Biennio Chimica/Fisica/Biologia

- 1) ai sensi del D.Lgs 81/2008 lo studente in laboratorio è equiparato a un lavoratore: egli ha l'obbligo di essere informato sulle norme di sicurezza vigenti ed è corresponsabile della propria sicurezza
- 2) **L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo se in presenza dell'insegnante o dell'assistente.** Le chiavi di accesso ai laboratori sono disponibili presso il collaboratore scolastico del reparto o direttamente presso il centralino. Non si devono introdurre sostanze e oggetti estranei all'attività di laboratorio. Gli studenti devono avere in laboratorio un comportamento disciplinato per evitare di urtare un compagno che sta manipolando sostanze pericolose. **L'assistente tecnico deve essere sempre presente (salvo situazioni eccezionali), per garantire una maggiore sorveglianza, durante le attività di laboratorio.**
- 3) Occorre una costante vigilanza da parte del docente e dell'assistente sulla idoneità, accessibilità ed efficienza degli strumenti di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale (propipette, pinze, occhiali, guanti, camice). Utilizzarli e farli utilizzare seguendo le corrette procedure di lavoro.
- 4) **La programmazione settimanale delle esperienze di laboratorio è importante per consentire un miglior funzionamento dei laboratori.**
- 5) L'impianto di aspirazione deve essere sempre funzionante durante le attività di laboratorio di Chimica. **Le attività che comportano rischi per la salute vanno compiute sotto cappa** (la manipolazione di sostanze pericolose deve avvenire sempre sotto cappa di aspirazione).
- 6) Agli studenti è vietato utilizzare i rubinetti del gas o le prese elettriche senza la presenza del docente o dell'assistente e loro previa autorizzazione. **È vietato usare fiammiferi. In presenza di fiamme libere fare attenzione a reagenti infiammabili.** Al termine della lezione chiudere la valvola generale del gas.
- 7) Tutti gli esperimenti devono essere preventivamente autorizzati. Prima di iniziare una prova, gli studenti devono conoscere tutti i passaggi dell'esperienza che si apprestano a eseguire per poterne valutare le difficoltà ed i rischi.
- 8) **Non è consentito aspirare a bocca ma si deve usare l'apposito aspiratore (propipetta),** non si devono assaggiare le sostanze liquide o solide. I gas non vanno odorati portandosi sopra il contenitore, ma facendo arrivare i vapori al naso aiutandosi con la mano.
- 9) I capelli lunghi devono essere legati dietro la nuca, è vietato l'uso di lenti a contatto in occasioni particolari indicate dall'insegnante; è vietato portare in tasca forbici o altri oggetti taglienti, provette di vetro o materiale contundente. Non dirigere verso persone l'imboccatura di provette o di altri recipienti, dove vengono riscaldati liquidi o dove si fanno avvenire reazioni chimiche in modo che eventuali spruzzi non risultino pericolosi per alcuno. L'uso di tacchi alti e di scarpe aperte non è consigliabile. I monili pendenti (es. collane) potrebbero costituire fattori di rischio.
- 10) In caso di contaminazione chimica o biologica avvisare l'insegnante che provvederà ad attivare la bonifica adeguata. **Comunque lavarsi le mani dopo il contatto con sostanze pericolose e sempre a lavoro ultimato.** Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze pericolose. È assolutamente vietato l'uso dei guanti al di fuori del laboratorio.
- 11) Gli studenti non hanno libero accesso agli armadi. Le attrezzature vanno richieste all'assistente e andranno restituite alla fine del laboratorio. **Gli apparecchi vanno utilizzati seguendo le istruzioni specifiche fornite dall'insegnante.**
- 12) Occorre manipolare con attenzione gli acidi concentrati e, per loro diluizione, occorre versare l'acido poco alla volta nell'acqua e mai viceversa; usare pinze o guanti resistenti al calore per spostare recipienti caldi o roventi. **Etichettare correttamente tutti i recipienti indicando il contenuto e applicandovi le etichette con i simboli di pericolo.**
- 13) La vetreria rotta occorre depositarla negli appositi cestini per la raccolta vetro.
- 14) Zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati in modo da non intralciare le attività e le vie di fuga in caso di emergenza. Mantenere libero accesso ai pannelli elettrici e alle attrezzature di soccorso.
- 15) **È vietato consumare alimenti liquidi o solidi in laboratorio.**
- 16) Alla fine di ogni esperienza di laboratorio chiedere all'insegnante se i rifiuti devono essere depositati nel contenitore "rifiuti e composti chimici" o "rifiuti e composti organici alogenati" o nello scarico. Prima dello smaltimento delle colture e dei preparati microbiologici occorre sterilizzarli in autoclave a 121 °C per 15 min. **Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.**

PARTE IX

Regolamento della palestra

L'ambiente palestra è una estensione dell'ambiente aula scolastica pertanto, in essa valgono tutte le regole della convivenza civile riportate nel regolamento di Istituto a proposito della permanenza in classe.

In particolare:

- 1) è vietato consumare alimenti e bevande tranne che nella palestra grande di Rivalta dove c'è un apposito spazio ristoro
- 2) durante la lezione non si devono indossare anelli, bracciali, collane, orologi, orecchini, catenine o qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno ai compagni o a se stessi nello svolgimento dell'attività. Per adeguamento ai regolamenti di uso imposti dalle società sportive, dal Comune e dal buon senso di uso delle strutture, è indispensabile avere sempre il materiale necessario (scarpe adatte alla palestra da usare esclusivamente per questa funzione; calzoncini/calzoncini, T-shirt o maglia a seconda delle esigenze e delle abitudini personali, cioè un cambio completo da usare solo per la palestra; materiale per l'igiene personale)
- 3) per motivi di salute, secondo la normativa vigente, è consentito ottenere l'esonero dall'attività pratica
- 4) negli spogliatoi non dovranno essere lasciati né oggetti né valori incustoditi in quanto la scuola non ne è responsabile.
- 5) è doveroso rispettare il luogo, le attrezzature e le persone che ne usufruiscono, nonché lasciare la palestra e gli spogliatoi in ordine (le attrezzature e il materiale utilizzati devono essere riposte dagli studenti al termine della lezione)
- 6) è necessario avvisare immediatamente gli insegnanti di eventuali infortuni verificatisi durante la lezione affinché sia possibile prestare soccorso e inoltrare la denuncia del sinistro alla segreteria.
- 7) è necessario avvertire tempestivamente gli insegnanti o il personale ATA nel caso si riscontrassero danni alle strutture o agli arredi
- 8) per gli spostamenti da e per la palestra esterna è obbligatoria la presenza del Docente.
- 9) Durante gli spostamenti da e per la palestra gli alunni devono restare con il gruppo classe e non allontanarsi, non si devono attardare o fermarsi lungo il tragitto, devono mantenere un comportamento corretto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 Del 28 ottobre 2024